

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "PARCO TIBUR"

=====

TITOLO I - COSTITUZIONE

Articolo 1 - Denominazione

Su iniziativa di un gruppo di liberi cittadini è costituita una associazione di volontariato denominata Associazione "Parco Tibur".

L'associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile e del presente Statuto, e fa riferimento al Decreto Legislativo 267/2000 art. 8 c.1 ed allo Statuto di Roma Capitale con particolare riferimento agli artt. 2 c.3 e 12 c.1.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 3 - Sede

La sede dell'associazione "Parco Tibur" è in Roma.

L'ubicazione della sede potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Territorio

L'ambito territoriale dell'associazione è quello di seguito descritto: il territorio del Comune di Roma comprendente i comprensori realizzati dall'edilizia pubblica residenziale nell'area del Tecnopolo Tiburtino delimitati dalla Via Tiburtina, Via Affile, Via Cerchiara, Via del Tecnopolo, Via di Case Rosse e Via di Salone e più specificamente nell'area territoriale rappresentata graficamente nell'allegato 'B'.

Articolo 5 - Scopo

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'associazione è espressione di tutti i cittadini che vivono ed operano nel territorio così come definito all'art.4 del presente statuto, è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

L'associazione, in particolare, intende confrontarsi con il Municipio IV, Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, la Regione, gli organi governativi, le forze dell'ordine e con altre associazioni e comitati di cittadini già costituiti ed operanti nel territorio del Municipio ed anche in ambito metropolitano, al fine di avanzare proposte, promuovere iniziative e trovare soluzioni per i problemi che riguardino il territorio ed i cittadini residenti.

Scopi dell'associazione sono la difesa degli interessi di tutti i suoi cittadini residenti, la promozione dei valori solidaristici, associativi, culturali, sociali, morali, politici, sportivi e religiosi che si manifestano nel territorio.

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'associazione si propone, in particolare, di:

- a. avanzare proposte agli organi istituzionali e promuovere, anche d'intesa con gli stessi, nonché con enti pubblici e privati ed altre associazioni e comitati presenti nel territorio, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità, dell'ambiente e dell'evoluzione urbanistica, delle strutture scolastiche e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;
- b. promuovere iniziative volte alla prevenzione ed al superamento di situazioni di emarginazione e di svantaggio, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione residente;
- c. promuovere, d'intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;
- d. informare mediante la pubblicazione di un sito web, la diffusione di volantini ed altri mezzi.

TITOLO II - SOCI

Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione in qualità di socio i cittadini di ambo i sessi residenti nel territorio di cui all'art. 4 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà

Possono altresì aderire all'associazione i cittadini che, pur residenti al di fuori del territorio di cui all'art.4, esercitino attività commerciali o professionali ubicate nel territorio con il limite di un socio per singola attività commerciale o professionale.

Sono associati dell'associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale a carico dei soci non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dell'associazione e sono tenuti:

- a. all'osservanza del presente statuto e degli eventuali regolamenti dell'associazione, nonché di tutte le delibere assunte dagli organi dell'associazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b. a collaborare per quanto di competenza con gli organi dell'associazione al fine di realizzare le finalità statutarie;
- c. a mantenere comportamenti corretti ed amichevoli all'interno dell'associazione, e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le sue finalità;
- d. al pagamento della quota associativa e, su base volontaria, delle eventuali altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo anno per anno.

I soci svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i soci stipulare con l'associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 8 - Scioglimento del vincolo associativo

Il vincolo del socio nei confronti dell'associazione può sciogliersi per le seguenti cause:

- recesso;
- decadenza;
- esclusione;
- decesso.

Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, quando vengano meno i requisiti per l'assunzione della qualifica di socio (artt. 6 e 7 lettera d).

L'esclusione del socio è decisa dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo che abbia rilevato comportamenti contrastanti con gli scopi dell'associazione. L'esclusione deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata. Contro la predetta decisione è ammesso ricorso del socio al Collegio dei Probiviri, entro un mese dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Il decesso del socio persona fisica comporta la sua cancellazione dall'elenco soci dell'associazione.

TITOLO III - ORDINAMENTO

Articolo 9 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo più alto dell'associazione ed è la riunione periodica dei soci.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono liberamente candidarsi ed essere votati, in occasione della nomina e del rinnovo delle cariche associative.

Non possono concorrere alla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro i quali ricoprano incarichi in partiti o organizzazioni politiche e/o rivestano cariche amministrative rappresentative in seno ai Municipi ed al Comune di Roma Capitale. Non sono ammessi pertanto rappresentanti comunali dell'Amministrazione vigente, dell'opposizione e rappresentanti politici di qualsiasi identità, se non hanno abbandonato l'attività da almeno 1 (uno) anno.

L'Assemblea ordinaria che preveda all'ordine del giorno l'elezione o il rinnovo degli organi direttivi dovrà garantire la più ampia partecipazione al voto dei soci e pertanto si svolgerà con specifiche modalità definite in apposito regolamento.

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente:

- almeno una volta l'anno, per l'approvazione della relazione sull'attività svolta, del rendiconto contabile amministrativo consuntivo e di quello preventivo;
- in occasione della elezione per il rinnovo degli organi direttivi, o nonché tutte le volte che gli interessi dell'associazione lo rendano necessario.

Può inoltre essere convocata entro due mesi, quando ne è fatta formale richiesta, motivata e scritta, da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere effettuata con almeno un mese di preavviso ovvero, in caso d'urgenza, almeno dieci giorni prima della riunione, anche per posta elettronica e tramite affissione nella pagina principale del sito web dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve indicare la data per la prima e per la seconda convocazione, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta e firmata, da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Per modificare lo statuto, come pure per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale residuo attivo, occorrono maggioranze assembleari qualificate. Nel primo caso la presenza di almeno la metà più uno degli associati, nel secondo di almeno tre quarti degli associati e in entrambi il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le delibere devono essere trascritte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, ove ne ricorra il caso, da un Notaio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente; funge da segretario il Segretario dell'associazione o, in sua assenza, un altro membro del Consiglio Direttivo, designato dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata a discutere e deliberare su:

- relazione del Presidente sulle attività annuali svolte;
- linee di indirizzo ed operative per le attività/iniziative che l'associazione intende svolgere nel corrente anno;
- rendiconto annuale consuntivo e preventivo e relazioni esplicative del Tesoriere;
- relazione sullo stato delle iscrizioni presentato dal Segretario;
- nomina per elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- ogni altro argomento, sottoposto alla sua approvazione, che non sia di competenza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'associazione, ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall'Assemblea e provvedere alla gestione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta elegge tra i suoi membri: un Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti, subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio si scioglie se, durante il mandato, il numero dei componenti diventa inferiore a 3 (tre).

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, trascorsi i quali, entro 15 (quindici) giorni, deve fissare la data di nuove elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione ai soci della data delle nuove elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.

Gli incarichi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo non comportano alcun compenso.

Il Consigliere che, nell'arco di un anno solare risulti, assente ingiustificato a tre riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo, o si trasferisca al di fuori del territorio, decade dalla carica.

Il Consigliere che si sia candidato ad una carica politica si sospende dal Consiglio Direttivo per la durata della campagna. Qualora venga eletto, decade dalla carica di consigliere.

Articolo 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall'Assemblea ed alla gestione dell'associazione.

In particolare deve provvedere a:

- a. eleggere in prima seduta, fra i propri membri eletti in Assemblea dei Soci ordinaria, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b. determinare le aree strategiche dell'associazione ed affidarne la conduzione ai componenti del Consiglio Direttivo, o ad altri soci designati allo scopo;
- c. redigere il testo del regolamento per le elezioni e curarne di volta in volta l'attuazione;
- d. istituire eventuali commissioni di esperti e tecnici anche esterni all'associazione, definendone il compito e affidandone la guida a componenti del Consiglio Direttivo;
- e. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
- f. nominare il responsabile del sito web;
- g. deliberare sull'importo annuale delle quote associative;
- h. predisporre i rendiconti annuali e le relazioni e proposte di propria competenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i. procedere alla revisione degli elenchi degli associati e verificare la permanenza dei loro requisiti;
- j. decidere in merito all'esclusione dei consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni ordinarie nell'arco dell'anno solare e ratificare quella dei consiglieri trasferitisi fuori dal territorio;
- k. approvare le fonti di finanziamento che si rendessero necessarie;
- l. deliberare su ogni altro oggetto, sottoposto alla sua approvazione dal Presidente o dai membri del Consiglio stesso.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario.

Articolo 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese o quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

Il Presidente è tenuto a convocare, via posta elettronica, i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo, data ed ora della riunione.

Articolo 15 - Costituzione del Consiglio Direttivo e validità deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento di almeno tre consiglieri.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente.

La prima riunione del Consiglio Direttivo nominato dalle elezioni è convocata e presieduta dal Consigliere che ha ricevuti più voti nelle elezioni.

Durante le riunioni del Consiglio Direttivo non sono concesse espressioni, anche limitate, di carattere partitico.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura.
E' scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che può revocarlo in ogni tempo.
Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
Rappresenta l'associazione in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza.
In caso di urgenza, sentito possibilmente il Segretario, può adottare delle decisioni che andranno poi ratificate nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura.
E' scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che può revocarlo in ogni tempo.
Assiste il Presidente nelle sue funzioni, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e dell'Assemblea generale dei soci.
Il Tesoriere dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura.
E' scelto tra i membri del Consiglio Direttivo che può revocarlo in ogni tempo.
Custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni dell'associazione, tiene la contabilità, presenta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede a redigere il rendiconto annuale ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle deleghe a lui conferite.
Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Articolo 18 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci ordinaria, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire contemporaneamente incarichi nel Consiglio Direttivo dell'associazione.
Alla competenza del Collegio dei Probiviri sono sottoposte, dal Consiglio Direttivo, tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra gli associati e l'associazione o i suoi organi.
Essi giudicano *ex aequo et bono*, senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.
Le loro deliberazioni sono redatte e conservate in un libro apposito.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 19 - Patrimonio

Le entrate dell'associazione devono essere esclusivamente finalizzate agli scopi descritti nell'art.5 del presente statuto e sono costituite da:

- a. quote associative dei soci;
- b. contributi dei privati;
- c. contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g. donazioni e lasciti testamentari.

Articolo 20 - Durata dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito, ma andrà destinato a sostegno delle attività previste dallo statuto.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Tesoriere, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

TITOLO V - VARIE

Articolo 21 - Sito web dell'associazione

L'associazione dispone di un sito web ufficiale all'indirizzo <http://www.parcotibur.it> con l'obiettivo di fornire informazioni e notizie di interesse dei cittadini e funge da archivio storico pubblico.

Il responsabile e gestore del sito viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Comunicazioni

Le convocazioni per riunioni, incontri o assemblee e le comunicazioni, discussioni ed eventuali approvazioni di documenti possono avvenire attraverso lo scambio di mail tra i membri del Consiglio Direttivo, considerando questo strumento come valido e

sostitutivo, ove possibile, alle normali riunioni.

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea, in seduta straordinaria, deve nominare i liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà, altresì, prevedere la devoluzione di attività residue ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità.

Articolo 24 - Disposizione finale di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute nonché alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di associazioni, associazioni di volontariato ed associazioni di tutela dell'ambiente e degli animali.

Articolo 25 - Norme transitorie

Ai fini necessari per l'iscrizione dell'associazione in albi, elenchi ed altro il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare le modifiche allo statuto che si rendano necessarie e previste da leggi e regolamenti.